

Finanziamenti a breve termine e denaro caldo – AZIENDE**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione: Barclays Bank PLC
Sede Legale: 1, Churchill Place London E14 5HP (UK)
Sede in Italia: Via della Moscova 18 - 20121 Milano
Telefono: 800205205
Indirizzo Internet: www.barclays.it
Indirizzo Email: info@barclays.it
Codice ABI: 3051
Numero d'iscrizione all'Albo delle Banche: 4862
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: Milano –
80123490155 - R.E.A. Milano n. 1040254

Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
Capitale Sociale: Capitale deliberato £ 3.000.000.000
– Capitale Versato £. 2.336.000.000
Partita IVA: 04826660153

La Banca è soggetta alla vigilanza della Financial Services Authority (FSA) e in qualità di succursale italiana di banca comunitaria, alla vigilanza di Banca d'Italia, per le materie ad essa attribuite.

CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE ED IL DENARO CALDO**Finanziamenti a breve termine**

Con le operazioni di finanziamento la Banca mette a disposizione del Cliente una somma in euro o divisa estera per una durata definita, in ogni caso inferiore a 18 (diciotto) mesi, a tassi di interesse e secondo modalità di erogazione e di rimborso differenziati (per le quali si rimanda alle clausole contrattuali).

Le forme previste per i finanziamenti a breve termine sono:

- Bullet
- Stand By con Roll - Over
- Ammortamento del capitale

Denaro caldo

La forma “denaro caldo” è un finanziamento a brevissimo termine (può avere una durata anche di sole quarantotto ore) che può soddisfare esigenze immediate di liquidità del Cliente, la durata massima del singolo utilizzo è di 6 mesi .

L'attivazione di questi finanziamenti è subordinata alla concessione di uno specifico affidamento.

I rischi principali di queste operazioni sono:

- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previste;
- la variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

CONDIZIONI ECONOMICHE

DENARO CALDO	
Parametro di indicizzazione	Euribor di pari durata (base 365)
Spread massimo	4%
Tasso annuo nominale di mora	Tasso applicato maggiorato di 3 punti percentuali
Durata minima / massima	48 ore / Sei mesi
Spese di incasso rata	3,00 €
Spese estinzione anticipate	Massimo 2% calcolato sul capitale estinto anticipatamente
Spese di istruttoria	Massimo 1,75% sull'importo finanziato con un minimo di 500 €
Tipo piano ammortamento	Piano Monorata
Pagamento interessi	Contestuale al rimborso del capitale
Spese invio estratto conto	0,77 €
Spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza	1,90 €
Commissione gestione affidamento	Massimo 1% dell'affidamento concesso
Penale applicabile ai "Finanziamenti a Breve Termine e Denaro Caldo nei casi di : - Decadenza del beneficio del termine - Mancato , parziale o totale, utilizzo del finanziamento entro i termini stabiliti e non prorogati	0,3% dell'importo erogato
Indicatore sintetico di costo (I.S.C.)*	4,90%

(*) Indicatore Sintetico di Costo (ISC) riferito ad un esempio di finanziamento di € 5.000.000,00 della durata di 3 (tre) mesi ,al tasso 4,772% (Euribor 3 mesi/365 a data valuta giorno 01/07/2010 pari a 0,772%) + spread 4%, spese di istruttoria 500,00 €, rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90 € , spese incasso rata 3,00 € , spese invio estratto conto 0,77 € .

BULLET	
Parametro di indicizzazione	Euribor 1,3,6 mesi (base 365)
Spread Massimo	4%
Tasso annuo nominale di mora	Tasso applicato maggiorato di 3 punti percentuali
Durata minima / massima	Un mese / 18 mesi – 1 g
Spese di incasso rata	3,00 €

Spese estinzione anticipate	Massimo 2% calcolato sul capitale estinto anticipatamente
Spese di istruttoria	Massimo 1,75% sull'importo finanziato con un minimo di 500 €
Tipo piano ammortamento	Piano Monorata/Bullet
Pagamento interessi	Mensile /Trimestrale/Semestrale
Commissione gestione affidamento	Massimo 1% dell'affidamento concesso
Spese invio avviso di scadenza di scadenza rata e/o quietanza	1,90 €
Spese invio estratto conto	0,77 €
Penale applicabile ai "Finanziamenti a Breve Termine e Denaro Caldo nei casi di : - Decadenza del beneficio del termine - Mancato , parziale o totale, utilizzo del finanziamento entro i termini stabiliti e non prorogati	0,3% dell'importo erogato
Indicatore sintetico di costo (I.S.C.)*	4,86%

(*) Indicatore Sintetico di Costo (ISC) riferito ad un esempio di finanziamento di € 5.000.000,00 della durata di 12 mesi senza pre ammortamento, con rimborso Capitale in 1 rata (Bullet) con interessi frequenza trimestrali, al tasso 4,772% (Euribor 3 mesi/365 a data valuta giorno 01/07/2010 pari a 0,772%) + spread 4% , spese di istruttoria 500,00 €, rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90 €, spese incasso rata 3,00 € ; spese invio estratto conto 0,77 €.

STAND BY CON ROLLOVER	
Parametro di indicizzazione	Euribor di pari durata (Max Euribor 6 mesi lettera base 365)
Spread Massimo	4%
Tasso annuo nominale di mora	Tasso applicato maggiorato di 3 punti percentuali
Durata minima / massima	Un mese / 18 mesi – 1 g
Spese di incasso rata	3,00 €
Spese estinzione anticipate	Massimo 2% calcolato sul capitale estinto anticipatamente
Spese di istruttoria	Massimo 1,75% sull'importo finanziato con un minimo di 500 €
Tipo piano ammortamento	Piano Monorata /Bullet
Pagamento interessi	Mensile/trimestrale/semestrale
Commissione gestione affidamento	Massimo 1% dell'affidamento concesso
Spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza	1,90 €
Spese invio estratto conto	0,77 €

Penale applicabile ai "Finanziamenti a Breve Termine e Denaro Caldo nei casi di : - Decadenza del beneficio del termine - Mancato , parziale o totale, utilizzo del finanziamento entro i termini stabiliti e non prorogati	0,3% dell'importo erogato
Indicatore sintetico di costo (I.S.C.)*	4,86%

(*) Indicatore Sintetico di Costo (ISC) riferito ad un esempio di finanziamento di € 5.000.000,00 della durata di 12 mesi senza pre ammortamento, con rimborso Capitale in 1 rata (Bullet) con interessi frequenza trimestrali, al tasso 4,772% (Euribor 3 mesi/365 a data valuta giorno 01/07/2010 pari a 0,772%) + spread 4% , spese di istruttoria 500,00 €, rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90 € ; spese incasso rata 3,00 € ; spese invio estratto conto 0,77 €.

AMMORTAMENTO DEL CAPITALE	
Parametro di indicizzazione	Euribor 1,3,6 mesi (base 365)
Spread Massimo	4%
Tasso annuo nominale di mora	Tasso applicato maggiorato di 3 punti percentuali
Durata minima / massima	Un mese / 18 mesi – 1 g
Spese di incasso rata	3,00 €
Spese estinzione anticipate	Massimo 2% calcolato sul capitale estinto anticipatamente
Spese di istruttoria	Massimo 1,75% sull'importo finanziato con un minimo di 500 €
Tipo piano ammortamento	Francese/Italiano
Pagamento interessi	Mensile/trimestrale/semestrale
Commissione gestione di affidamento	Massimo 1% dell'affidamento concesso
Spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza	1,90 €
Spese invio estratto conto	0,77 €
Penale applicabile ai "Finanziamenti a Breve Termine e Denaro Caldo nei casi di : - Decadenza del beneficio del termine - Mancato , parziale o totale, utilizzo del finanziamento entro i termini stabiliti e non prorogati	0,3% dell'importo erogato
Indicatore sintetico di costo (I.S.C.)*	4,87%

(*) Indicatore Sintetico di Costo (ISC) riferito ad un esempio di finanziamento di € 5.000.000,00 della durata di 12 mesi senza pre ammortamento, con ammortamento francese rate con frequenza trimestrali , al tasso 4,772% (Euribor 3 mesi/365 a data valuta giorno 01/07/2010 pari a 0,772%) + spread 4% , spese di istruttoria 500,00 €, rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90 € ; spese incasso rata 3,00 € ; spese invio estratto conto 0,77 €.

Condizioni particolari relative ai finanziamenti utilizzati in divisa estera.

Art. 1

La misura degli interessi nei finanziamenti a tasso fisso è determinata come riportato in calce alla singola richiesta di utilizzo del finanziamento in divisa estera. Nei finanziamenti a tasso variabile il tasso di interesse è rivedibile all'inizio di ciascun periodo d'interesse e pari al costo della provvista di Barclays Bank PLC sul mercato finanziario, maggiorato dello spread indicato nella stessa richiesta di utilizzo del finanziamento in divisa, o secondo i parametri di mercato espressamente convenuti per iscritto. Gli interessi saranno pagati alla fine di ciascun periodo d'interesse e, in caso di rimborso anticipato, all'atto di ogni rimborso sulla quota anticipatamente rimborsata.

Art. 2

La commissione di gestione, nella misura indicata nella richiesta di finanziamento, è da calcolarsi "una tantum" sull'importo erogato e pagabile il giorno di conversione del finanziamento nella divisa prescelta.

Art. 3

Resta inteso che sarà a carico del mutuatario qualsiasi onere per imposte, diritti, ritenute o condizioni che dovesse intervenire in relazione al finanziamento. Nel caso in cui l'attuale trattamento dei depositi interbancari in eurodivisa subisse modificazioni dal punto di vista degli obblighi di riserva o del trattamento fiscale o altrimenti, con la conseguenza che il costo complessivo per Barclays Bank PLC risultasse superiore al tasso della raccolta, o comunque Barclays Bank PLC fosse esposta a maggiori oneri riferibili al finanziamento, Barclays Bank PLC ne darà comunicazione al mutuatario e lo stesso verserà a Barclays Bank PLC l'importo compensativo di tale maggior costo, restando inteso che il mutuatario potrà rimborsare anticipatamente e totalmente il finanziamento alla scadenza del periodo d'interesse in corso (o altro giorno concordato) nel rispetto della normativa valutaria vigente.

Art. 4

In tutti i casi di scadenza, anche anticipata e anche per recesso di Barclays Bank PLC, del finanziamento, Barclays Bank PLC è autorizzata ad acquistare al meglio sul mercato, per conto del mutuatario, senza necessità di preavviso o di costituzione in mora, la valuta occorrente all'estinzione dell'operazione, al cambio del giorno in cui riterrà di effettuare l'acquisto, fermo restando l'obbligo del mutuatario di rimborsare il relativo controvalore in Euro, oltre interessi moratori e spese.

Art. 5

Il rimborso anticipato alla scadenza dei periodi d'interesse non comporterà oneri a carico del mutuatario, mentre se avviene al di fuori di detta scadenza rimane a carico dello stesso l'eventuale costo sopportato da Barclays Bank PLC qualora il tasso del reimpiego fosse inferiore a quello dell'iniziale provvista.

Art. 6

Nel caso di ritardo nei pagamenti da parte del mutuatario saranno dovuti interessi di mora pari a tasso convenzionalmente determinato maggiorato di 2 (due) punti percentuali per anno. In caso di conversione del finanziamento in Euro (per qualsiasi causa), gli interessi di mora

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamenti a breve termine e denaro caldo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.barclays.it.

RIMBORSO, RECESSO E RECLAMI

Rimborso e recesso

Il recesso/estinzione anticipata in fase di utilizzo dell'affidamento sono regolate dai "Termini e Condizioni che regolano i finanziamenti a breve termine" all'interno del Contratto quadro che il cliente sottoscrive e di cui riceve copia.

Rimborso del finanziamento

Qualora il mutuatario abbia richiesto un finanziamento del tipo **“bullet”** il mutuatario si obbliga a rimborsare il finanziamento in linea capitale, in un'unica soluzione entro e non oltre la data individuata dalla “scadenza” dell'operazione, dando atto che la stessa non oltrepassa il diciottesimo mese dalla erogazione del finanziamento stesso. Il mutuatario potrà effettuare i pagamenti anche per il tramite di altro intermediario bancario, ma i pagamenti stessi si intenderanno eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entreranno nella disponibilità di Barclays Bank PLC.

Qualora invece il finanziamento sia del tipo **“ammortamento del capitale”**, il rimborso del finanziamento in linea capitale avverrà secondo il piano di ammortamento definito.

Nel caso di finanziamenti del tipo **“stand-by con roll over”** alla scadenza della singola erogazione, il mutuatario potrà decidere di rimborsare il relativo importo oppure di richiedere il rinnovo dell'erogazione ovvero di presentare un'ulteriore richiesta di erogazione (sempre nei limiti della linea di credito complessivamente concessa e con scadenza finale come sopra definita, complessivamente comunque non superiore a diciotto mesi).

Nel caso di finanziamenti del tipo **“denaro caldo”** alla scadenza del singolo utilizzo il mutuatario potrà decidere di rimborsare il relativo importo oppure di richiedere il rinnovo dell'utilizzo entro 6 (mesi) dallo stesso, sempre nei limiti della linea di credito complessivamente concessa e rimanendo inteso che ciascuno degli utilizzi dovrà avere una durata non inferiore a 48 (quarantotto) ore e non superiore la 6 (sei) mesi.

A prescindere dalle modalità di rimborso stabilite, l'obbligo di pagare a Barclays Bank PLC alle date fissate tutte le somme dovute per capitale ed interessi non potrà essere sospeso o ritardato nemmeno in caso di contestazione, anche giudiziale, che fosse sollevata dal mutuatario stesso o dovesse comunque sorgere tra le parti.

Rimborsi anticipati

E' facoltà di Barclays Bank PLC consentire al mutuatario di rimborsare anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento rispetto al termine convenuto, comunque non prima che sia trascorso 1 (uno) mese dalla data di erogazione del finanziamento, a condizione che il mutuatario ne faccia richiesta scritta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, non sia inadempiente nei confronti di Barclays Bank PLC ed abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento, corrisponda un'indennità di estinzione anticipata nella misura specificata. Tutti i pagamenti fatti dal mutuatario anche in via anticipata, non ripristinano la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento, a meno che si tratti di finanziamenti del tipo **“stand-by con roll over”** per i quali il mutuatario richieda ulteriori utilizzi della linea di credito, o il rinnovo dell'affidamento concessogli.

Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto e diritto di recesso di Barclays Bank Plc.

Il mutuatario incorrerà nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 del Codice Civile qualora sia divenuta insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso. Barclays Bank PLC avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora il mutuatario:

- non provveda al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso o di ogni altra somma dovuta a Barclays Bank PLC o non adempia agli obblighi di cui agli articoli 3 “Rimborso del finanziamento” e 4 “Liquidazione e pagamento interessi”; l'avvenuto addebito di un importo dovuto dal mutuatario su un conto corrente del medesimo che risulti in tutto o in parte incapiente, si considera equivalente al mancato pagamento di tale importo;
- subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi, ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale o non rispetti gli obblighi assunti verso Barclays Bank PLC con altri contratti di finanziamento;
- non adempia agli obblighi informativi assunti nei confronti di Barclays Bank PLC di cui all'art. 7 “obbligazioni accessorie”.

Analogo diritto alla risoluzione del contratto potrà essere esercitato da Barclays Bank PLC quando la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte a Barclays Bank PLC risultino non veritiere.

A prescindere dall'osservanza da parte del mutuatario degli obblighi informativi di cui all'art. 7 “Obbligazioni Accessorie”, Barclays Bank PLC potrà comunque recedere dal contratto di finanziamento, osservando un termine di preavviso di 10 (dieci) giorni, al verificarsi dei seguenti eventi riguardanti il mutuatario che, ad insindacabile giudizio di Barclays Bank PLC possano arrecarle pregiudizio e/o ledere, anche solo potenzialmente, i suoi diritti di credito: scioglimento, fusione, scissione, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, richiesta di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis l. fall., attuazione di un piano di risanamento ai sensi

dell'art. 67 comma 3 lett d) della legge fallimentare, sottoposizione alla direzione ed al coordinamento di soggetti diversi da quelli indicati in sede di istruttoria del finanziamento o a gruppi diversi da quelli indicati in tale sede, rilascio da parte del mutuatario di garanzie, sia reali che personali, nell'interesse di terzi senza il preventivo consenso scritto di Barclays Bank PLC.

Nei casi di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione del contratto di finanziamento o di recesso da parte di Barclays Bank PLC, quest'ultima avrà il diritto di esigere l'immediato rimborso del proprio credito per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, nei confronti del mutuatario e degli eventuali garanti.

Agli effetti dell'esatta determinazione del credito faranno stato i libri e le registrazioni di Barclays Bank PLC.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 10 giorni lavorativi.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca presso la Funzione Internal Control & QA (reclami@barclays.it, indirizzo Viale Forlanini, 23 - 20134 Milano), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se la controversia non supera un valore di Euro 100.000. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Ombudsman Giurì bancario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 - 00186, Roma, se la controversia non supera un valore di Euro 50.000 (per i servizi di investimento).

Maggiori indicazioni sono nel documento "Principali diritti del cliente", affisso in tutte le filiali e scaricabile dal sito internet della banca.

LEGENDA

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia durante la durata del finanziamento in base alla variazione di un determinato parametro di indicizzazione secondo le modalità contrattualmente stabilite
Preammortamento	Periodo nel quale le rate pagate sono costituite da soli interessi.
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate
Ammortamento "Francese"	Ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.
Ammortamento "Italiano"	Ammortamento a quote capitali costanti e quote di interessi decrescenti.

Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o indicizzazione
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene basata la variabilità del tasso di interesse secondo le modalità contrattualmente stabilite.

TASSI DI INTERESSE E INDICATORE SINTETICO DI COSTO	<p>Indicatore Sintetico del Costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Si tratta di un metodo che consente di calcolare il costo finanziario effettivo di un'operazione creditizia tenendo conto, in particolare, anche delle spese che gravano sulla stessa, con l'avvertenza che, in caso di tasso variabile, il valore dell' I.S.C. ha mero carattere indicativo, essendo soggetto alla variazione del parametro di indicizzazione.</p> <p>Nel calcolo dell'I.S.C. sono ricompresi: Il rimborso del capitale il pagamento degli interessi (in caso di tasso variabile il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata) rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza; rimborso spese per invio delle comunicazioni previste dalla Legge le spese di istruttoria, cioè le spese per l'analisi di concedibilità del finanziamento</p>
Tasso Effettivo Globale Medio	<p>Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette con riferimento alla variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema (rilevato trimestralmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge 108/1996). I tassi sono comprensivi di commissini, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse; non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata e degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei Cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 – comma 4 – della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.</p>